

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018
406/2018/R/COM

ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA DEL SISTEMA INDENNITARIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, PER I SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1029^a riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: d.lgs. 79/99);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs. 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/11);
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 99/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 195/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com (di seguito: deliberazione 258/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com (di seguito: 593/2017/R/com) e l'Allegato A, recante "Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (di seguito: TISIND);

- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: 850/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: 77/2018/R/com);
- Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione contabile (*Unbundling* Contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC);
- Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione (*Unbundling*) Funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas (TIUF);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2017, 1712.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95, unitamente ai decreti legislativi 79/99, 164/00, alla legge 125/07, nonché al decreto legislativo 93/11, attribuisce all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi incluse la vendita ai clienti finali e la distribuzione, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela di utenti e consumatori;
- la legge 129/2010 istituisce, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi e dei processi strumentali al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; ai sensi del medesimo articolo l’Autorità identifica e disciplina le attività e le prestazioni che devono essere gestite ed eseguite mediante tale sistema, unitamente ai criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse (di seguito: processi);
- con la deliberazione ARG/elt 191/09 l’Autorità ha istituito, relativamente al settore elettrico, un sistema che garantisce, con riferimento ai clienti connessi in Bassa Tensione, un indennizzo all’utente uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching* (di seguito: sistema indennitario);
- con la deliberazione ARG/elt 219/10, l’Autorità ha previsto, nelle more dell’entrata in operatività del SII, l’adozione di una disciplina semplificata del sistema indennitario, di cui all’Allegato 3 della medesima delibera, rimandando l’implementazione della relativa disciplina a regime in attesa della piena operatività del SII medesimo; ed ha altresì previsto che il sistema indennitario fosse pienamente operativo dall’1 luglio 2011;
- la richiesta di indennizzo può essere richiesta nell’ambito del Sistema indennitario passati almeno sei mesi e massimo dodici mesi dalla data di *switching*;
- l’attuale disciplina semplificata del sistema indennitario prevede quindi una gestione centralizzata in cui il Gestore del Sistema Indennitario e del SII (di seguito: il Gestore),

tramite un sistema gestionale *ad hoc* riceve la richiesta di indennizzo, inviata dall'utente uscente qualora si verificano determinate condizioni, e provvede alla gestione dei flussi informativi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema indennitario ossia l'utente uscente, l'utente entrante, l'impresa distributrice e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA); inoltre, il Gestore aggiorna lo stato di ciascuna pratica di indennizzo in base alle comunicazioni ricevute da ciascun partecipante;

- con la deliberazione 258/2015/R/com, l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento la definizione di una nuova disciplina unitaria del sistema indennitario per il settore dell'energia elettrica e del gas naturale;
- con la deliberazione 593/2017/R/com e il relativo allegato TISIND, l'Autorità ha definito la disciplina a regime del sistema indennitario, unitariamente per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, gestito nell'ambito del SII; in particolare ha previsto che:
 - a) il Gestore definisse il modello tecnologico del sistema indennitario e ne pubblicasse le specifiche tecniche dei relativi processi entro il 31 ottobre 2017;
 - b) il Gestore provvedesse all'implementazione delle Specifiche tecniche, nonché al collaudo funzionale entro il 31 maggio 2018;
 - c) contemporaneamente, le imprese distributrici di energia elettrica e CSEA provvedessero ai necessari adeguamenti funzionali;
 - d) a valle del suddetto collaudo funzionale organizzasse i test di funzionamento con gli operatori coinvolti;
 - e) con successivo provvedimento venissero individuate le date di entrata in vigore della nuova disciplina unitaria del sistema indennitario in ciascuno dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il Gestore ha adempiuto alle disposizioni deliberazione 593/2017/R/com, definendo il modello tecnologico, pubblicandone le specifiche tecniche e provvedendo al relativo collaudo funzionale;
- nel corso dei mesi di giugno e luglio 2018 il Gestore ha inoltre provveduto all'esecuzione dei test di funzionamento, a valle dei quali ha inviato alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori una relazione descrittiva degli esiti di tali test di funzionamento, prot. Autorità 21470 del 16 luglio 2018;
- la suddetta relazione evidenzia come:
 - a) i test realizzati con le principali imprese di distribuzione si sono conclusi con esito positivo, non rilevando particolari criticità e dimostrando il corretto funzionamento dei sistemi di comunicazione del Gestore;
 - b) potrebbe essere necessario dare la possibilità alle imprese distribuzione rimanenti e agli utenti che lo richiederanno di poter verificare il funzionamento dei propri sistemi nel corso dei mesi di agosto e settembre 2018;
 - c) alla luce di tali tempistiche, il Gestore sarebbe in grado di eseguire le operazioni di migrazione di tutte le pratiche del Sistema Indennitario dall'attuale sistema

gestionale al SII nel corso del mese di novembre 2018, permettendo l'avvio ufficiale delle transazioni afferenti il sistema indennitario nell'ambito del SII a partire dall'1 dicembre 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le deliberazioni 296/2014/R/gas e 850/2017/R/gas, l'Autorità ha stabilito ed esteso il contenuto informativo del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) del SII, con riferimento al settore del gas naturale;
- con la deliberazione 77/2018/R/com l'Autorità ha riformato la regolazione dello switching nel settore del gas, unitamente alla gestione della risoluzione contrattuale e all'attivazione dei servizi di ultima istanza, prevedendo che le transazioni e i processi funzionali a tali attività siano gestiti esclusivamente ed ufficialmente nell'ambito del SII a partire dall'1 novembre 2018.

CONSIDERATO, PERALTRO, CHE:

- per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari funzionali alla restituzione del corrispettivo C^{MOR} al cliente finale nei casi di annullamenti di richieste di indennizzo il cui versamento all'utente uscente è oggetto di accertamenti di regolarità che CSEA ha il potere di portare a termine prima di procedere con la regolazione delle eventuali partite a credito degli operatori, è necessario un tempestivo ed efficace coordinamento di tutti i soggetti coinvolti;
- CSEA ha segnalato agli uffici della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità, e in parte al Gestore nell'ambito della consultazione delle specifiche tecniche, che il combinato disposto delle procedure interne di CSEA e dei flussi informativi conseguenti all'annullamento previsti nelle specifiche tecniche pubblicate dal Gestore e le tempistiche relative ai flussi finanziari previsti dal TISIND, funzionali alla restituzione del C^{MOR} al cliente finale, potrebbe non garantire la coordinata e corretta gestione dei flussi finanziari di restituzione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- *con riferimento al settore dell'energia elettrica:*
 - a) stabilire che la nuova disciplina unitaria del sistema indennitario entri in vigore a partire dall'1 dicembre 2018;
 - b) a tal fine, il Gestore provveda a:
 - i. definire ed attuare una procedura per la migrazione nell'ambito del SII di tutte le pratiche che a partire dell'entrata in operatività del sistema indennitario sono

- state dichiarate ammissibili o la cui ammissibilità è ancora oggetto di verifiche in corso;
- ii. pubblicare sul proprio sito la data di inizio delle operazioni di migrazione di cui al punto precedente i.;
 - iii. a partire dall'inizio delle suddette operazioni di migrazione non sia possibile effettuare richieste di indennizzo, annullamento o sospensione tramite l'attuale sistema gestionale del sistema indennitario e che queste siano inviate esclusivamente nell'ambito del SII a partire dalla data di cui alla precedente lettera a).
- *con riferimento al settore del gas naturale* stabilire che la nuova disciplina unitaria del sistema indennitario entri in vigore decorsi sei mesi la data in cui le transazioni e i processi funzionali allo switching nel settore del gas sono gestiti esclusivamente ed ufficialmente nell'ambito del SII, ai sensi del comma 9.5 della deliberazione 77/2018/R/com, ossia a partire dall'1 giugno 2019 e che a tal fine il Gestore aggiorni le specifiche tecniche ove necessario;
 - prevedere che, nei casi di annullamento di richieste di indennizzo:
 - a) il Gestore modifichi le specifiche tecniche del sistema indennitario al fine di permettere che:
 - i. CSEA informi il SII degli eventuali accertamenti della posizione di regolarità dell'utente uscente da parte di CSEA o dello stato di autorizzazione del versamento da parte del relativo comitato di gestione precedente al versamento stesso;
 - ii. il SII dia notifica degli stati di cui al punto precedente ai soggetti coinvolti;
 - b) nei casi di richieste di indennizzo oggetto di accertamento di regolarità da parte di CSEA, il termine massimo entro cui CSEA è tenuta fornire le informazioni circa lo stato del versamento al SII, sia fissato a sette giorni solari dalla richiesta da parte del SII
 - c) chiarire i termini entro cui la controparte commerciale entrante è tenuta a restituire al cliente finale gli importi corrispondenti all'indennizzo annullato

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche del TINSID e disposizioni per l'entrata in vigore

- 1.1 L'articolo 12, comma 12.5 del TISIND è sostituito come segue:
"12.5 La controparte commerciale uscente è tenuta, nel caso CSEA abbia già erogato l'indennizzo all'utente uscente a:

- a) restituire l'ammontare corrispondente al valore dell'indennizzo al cliente finale, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell'annullamento o, nei casi di cui al comma 13.1, lettere a) e b), non oltre 10 giorni dall'accertamento delle condizioni di cui alle medesime lettere.;
 - b) comunicare al SII l'avvenuta restituzione, entro 2 giorni dall'avvenuta restituzione, anche attraverso l'utente uscente qualora differente.
- 1.2 Le transazioni e i processi inerenti al sistema indennitario gestiti nell'ambito del SII di cui al comma 9.1 del TISIND hanno carattere definitivo di efficacia:
- a) nel settore elettrico, a partire dall'1 dicembre 2018;
 - b) per il settore del gas naturale, dall'1 giugno 2019.

Articolo 2

Modifiche delle specifiche tecniche del Gestore del sistema indennitario in merito alla gestione degli annullamenti degli indennizzi

- 2.1 Il Gestore adegua le specifiche tecniche del sistema indennitario:
- a) entro il 30 settembre 2018, al fine di permettere che:
 - i. nei casi di annullamento di richieste di indennizzo, CSEA informi il SII degli eventuali accertamenti della posizione di regolarità dell'utente uscente da parte di CSEA medesima o dello stato di autorizzazione del versamento da parte del relativo Comitato di gestione precedente al versamento stesso;
 - ii. il SII dia notifica degli stati di cui al precedente punto i. ai soggetti coinvolti;
 - iii. il termine massimo entro cui CSEA è tenuta fornire le informazioni di cui al comma 12.1, lettera e) del TISIND, ai sensi del comma 12.2 del medesimo provvedimento, sia fissato a sette giorni solari dalla richiesta da parte del SII;
 - b) con riferimento al settore del gas naturale, entro il 30 novembre 2018, qualora necessario.
- 2.2 Il Gestore provvede a:
- a) definire ed attuare una procedura per la migrazione nell'ambito del SII di tutte le pratiche che a partire dell'entrata in operatività del sistema indennitario sono state dichiarate ammissibili o la cui ammissibilità è ancora oggetto di verifiche in corso;
 - b) pubblicare sul proprio sito la data di inizio delle operazioni di migrazione di cui alla precedente lettera a).
- 2.3 Con riferimento al settore elettrico, a partire dall'inizio delle operazioni di migrazione di cui al comma 2.2 è inibita la possibilità di effettuare richieste di indennizzo, annullamento o sospensione tramite l'attuale sistema gestionale del sistema indennitario e di inviare flussi informativi e rendiconti. Tali attività possono essere realizzate esclusivamente nell'ambito dei processi del SII, ai sensi delle specifiche tecniche del sistema indennitario, a partire dalla data di cui al comma 1.2, lettera a).

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla società Acquirente Unico S.p.a., nonché alla CSEA, per i seguiti di competenza;
- 3.2 Il presente provvedimento e il TISIND, come risultante dalle modifiche, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni